SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2012.

Proroga della gestione commissariale in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 14 settembre 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato, fino al 4 settembre 2012, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione Umbria dal mese di gennaio 2011, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 2), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0014 del 26 luglio 2012 recante «Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della Regione Umbria»;

Vista la nota del Commissario delegato del 6 settembre 2012 recante la richiesta di proroga dello stato di emergenza dichiarato in data 6 luglio 2012 e scaduto in data 4 settembre 2012;

Considerato che l'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 2), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione del 12 luglio 2012, n. 100, prevede che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per un lasso temporale non superiore a sessanta giorni;

Ritenuto che la durata del dichiarato stato emergenziale, fissata in sessanta giorni dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 2), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, unitamente al perdurare ed all'aggravarsi della crisi idrica nel periodo estivo rendono necessaria la concessione della proroga dello stato emergenziale al fine di consentire il superamento della criticità in atto;

Ritenuto pertanto, che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai sensi all'art. 5, comma 1-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto esposto in premessa, lo stato d'emergenza relativo alla crisi idrica nel territorio della Regione Umbria, dichiarato in data 6 luglio 2012 e scaduto in data 4 settembre 2012, è prorogato fino al 3 novembre 2012.

2. Il potere derogatorio attribuito al Commissario delegato dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0014 del 26 luglio 2012 è prorogato in relazione alle seguenti disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31, 33, 37, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 206, 209, 220, 221, 222, 224, 227, 238 e 241;

d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*, 23, 24, 25, 49;

e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16 e 17;

f) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101;

g) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 92, 93, 95 e 98;

h) normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui alla presente ordinanza.

Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si renderanno necessari.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A09883

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2012.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 17, decreto legislativo n. 46 del 1999, a favore della Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-*ter*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società «Equitalia S.p.a.», nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 13-*octies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dalla lettera gg-*ter*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011;

Vista la legge regionale della Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, recante testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale;

Visto, in particolare, l'art. 32 (sanzioni agli utenti dei servizi) della predetta legge regionale n. 18 del 2002 che regolamenta le modalità di accertamento e stabilisce la misura delle sanzioni per irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che la Società Trasporti Provinciale S.p.a. - Bari, società interamente partecipata dalla provincia di Bari, dal comune di Trani e dall'Azienda municipalizzata elettricità trasporti del comune di Trani, esercita attività di trasporto pubblico locale extraurbano assicurando il collegamento fra diversi comuni della Puglia;

Vista la nota del 27 dicembre 2011, con la quale la Società Trasporti Provinciale S.p.a. - Bari ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 28958 del 13 aprile 2012;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Trasporti Provinciale S.p.a. - Bari in quanto derivanti dall'attività di esercizio di trasporto pubblico;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Trasporti Provinciale S.p.a. - Bari, società interamente partecipata dalla provincia di Bari, dal comune di Trani e dall'Azienda municipalizzata elettricità trasporti del comune di Trani, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 229

12A09779

DECRETO 12 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.658 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto in data 11 luglio 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, di cui al decreto dell'11 luglio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 luglio 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 luglio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 luglio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 64 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 luglio 2012, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A09884

DECRETO 12 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.658 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2002, 7 febbraio e 8 aprile 2003, 25 luglio 2007, 28 novembre 2008 e 17 maggio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette franche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017 , di cui al decreto dell'8 febbraio 2002, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei Buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della diciannovesima tranche dei buoni, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Le prime ventuno cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione dei buoni di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma l del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
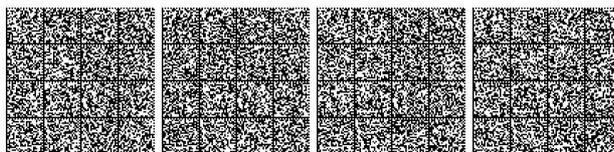
Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciottesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 17 settembre 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 47 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
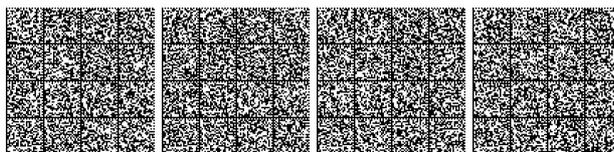
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A09885

DECRETO 12 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 48.658 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010, 11 gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate

operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'undicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto

parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A09886

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2012.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione del Beloit College, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione del Beloit College alla sig.ra Josephine Rogers Mariotti;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione del Beloit College;

Visto lo statuto del Beloit College avente sede in 700 College Street, Beloit, Wisconsin 5311, USA;

Vista la delibera del consiglio fiduciario del Beloit College di insediamento della propria filiazione in Firenze, via Fiume n. 17;

Visti l'elenco dei programmi didattici del Beloit College e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Rilevato che l'attività della filiazione in Firenze del Beloit College è senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente dell'istituzione medesima;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici del Beloit College;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti iscritti presso il Beloit College;

Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza, nonché l'elenco degli insegnamenti impartiti, compresi tra quelli autorizzati;

Decreta:

1. È autorizzata l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Beloit College, avente sede in Firenze, via Fiume n. 17, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

2. Le attività didattiche della filiazione sono limitate alle discipline autorizzate che costituiscono parte dei programmi del Beloit College.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A09781

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Vaniyapillil Vijayakumar Renjithkumar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig Vaniyapillil Vijayakumar Renjithkumar, nato a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 17 giugno 1988, ha chiesto il riconoscimento

del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Renjithkumar V.;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 7 febbraio 2012 dalla quale si rileva che il sig. Vaniyapillil Vijayakumar Renjithkumar (alias Renjithkumar V.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2010 presso la «Acharya's N.R. School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Vaniyapillil Vijayakumar Renjithkumar (alias Renjithkumar V.) nato a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 17 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il richiedente, sig. Vaniyapillil Vijayakumar Renjithkumar (alias Renjithkumar V.), è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09788

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Franco Marcela Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Franco Marcela Marta, nata a Pergamino (Argentina) il giorno 2 gennaio 1967, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere professionale» conseguito nella Repubblica di San Marino (R.S.M.) nel 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermiere professionale» conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola infermieri professionali della Repubblica di San Marino (R.S.M.) dalla sig.ra Franco Marcela Marta nata a Pergamino (Argentina) il giorno 2 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Franco Marcela Marta, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09789

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Charuplavil Manoj Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Charuplavil Manoj Thomas, nato a Piravom, Kerala (India) il giorno 21 aprile 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Manoj Thomas;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 30 agosto 2011 dalla quale si rileva che il sig. Charuplavil Manoj Thomas (alias Manoj Thomas) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è

già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «S.L.V. School of Nursing» di Chitradurga (India) dal sig Charuplavil Manoj Thomas (alias Manoj Thomas) nato a Piravom-Kerala (India) il giorno 21 aprile 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il richiedente, sig. Charuplavil Manoj Thomas (alias Manoj Thomas), è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09790

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jestine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Joseph Jestine, nato a Thidanadu-Kerala (India) il giorno 30 marzo 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Rajarajeswari School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Joseph Jestine nato a Thidanadu-Kerala (India) il giorno 30 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Joseph Jestine, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09791

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 luglio 2012.

Recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e che abroga la direttiva 93/75/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187, e successive modificazioni

recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 18, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione;

Vista la direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
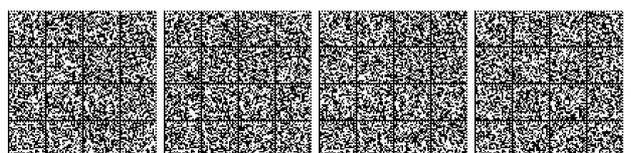
Visto l'art. 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Considerato che, il recepimento della direttiva 2011/15/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte, può considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole «punto 1» sono soppresse;

b) all'art. 6-*bis* comma 1 le parole «punto 2-*ter*» sono soppresse;

c) all'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - *VDR)*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.»;

d) all'art. 12, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50°C e la densità a 15°C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC.286(86).»;

e) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente decreto;

f) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 23 luglio 2012

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Il vice Ministro
CIACCIA

Il Ministro
per gli affari europei
MAOVERO MILANESI

Il Ministro
degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 146
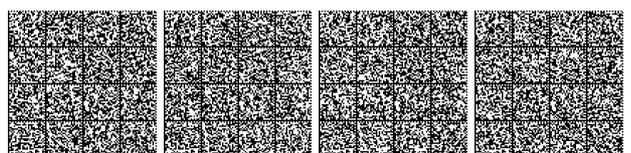
ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 1, lettera e)

"ALLEGATO II
(articolo 6)

Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo

I. PESCHERECCI

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri devono essere dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'articolo 6 *bis* secondo il seguente calendario:

- pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012;
- pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013;
- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014.

I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 *bis*.

II. NAVI CHE OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI

1. Sistemi di identificazione automatica (AIS)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS.

2. Registratore dei dati del viaggio (VDR)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. Per le navi da carico costruite prima del 1 o luglio 2002, il VDR può essere un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

III. NAVI CHE NON OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI

1. Sistemi di identificazione automatica (AIS)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le altre navi con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che non operano su rotte internazionali devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS.

2. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR)

a) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite il 1 o
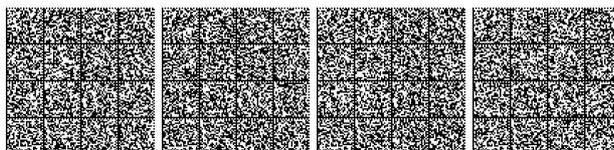
luglio 2002 o dopo tale data e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

b) Le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite prima del 1° luglio 2002 e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) o di un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

IV. ESENZIONI

1. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un AIS

Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:

a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);

b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne

2. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un sistema VDR o S-VDR

A norma dell'art. 10, comma 2 sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.".
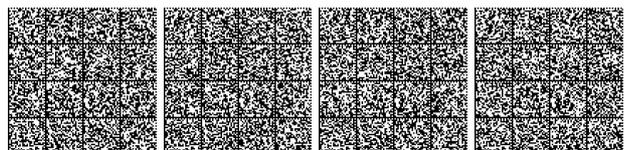
ALLEGATO II
(Articolo 1, comma 1 , lettera f)

"ALLEGATO IV
(Articolo 19, comma 1)

Misure che gli Stati membri possono adottare in presenza di una minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente

Qualora, in seguito a un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'Autorità Marittima ritiene, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorità può, in particolare:

a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata l'Autorità Marittima competente;
d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.

Se una nave è rimorchiata nell'ambito di un accordo di rimorchio o di salvataggio, le misure di cui alle lettere a) e d) adottate dall'Autorità Marittima possono essere applicate anche alle società di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.".

12A09806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2012.

Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Considerato che lo scopo della misura prevista all'art. 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è il miglioramento della qualità del tabacco e che il termine fissato all'art. 7, comma 9, ha carattere ordinatorio;

Vista la richiesta di anticipare per il corrente anno il termine per l'inizio delle consegne fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, in modo da permettere la vendita di tabacco riguardante il raccolto 2012 per incassarne il relativo corrispettivo;

Ritenuto opportuno, per la domanda 2012, anticipare al 1° agosto 2012 il termine per l'inizio delle consegne di tabacco;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per l'inizio delle consegne di tabacco fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2012, è anticipato al 1° agosto 2012.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 163

12A09846

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 agosto 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 50° anniversario della solenne apertura, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
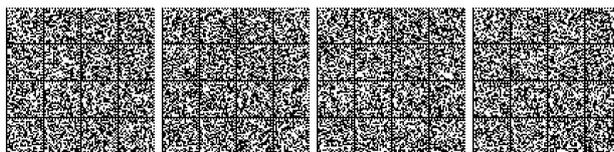
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 agosto 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. prot. n. 38981 del 14 agosto 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 50° anniversario della solenne apertura, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48×40; formato tracciatura: mm 54×47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: quattro milioni e quattromila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta raffigura l'interno della Basilica papale di San Pietro in Vaticano nel giorno dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, su cui spiccano i ritratti dei Papi Benedetto XVI, Paolo VI e Giovanni XXIII. Completano il francobollo le leggende «CONCILIO ECUMENICO VATICANO II» e «50° ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE APERTURA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2012

Il direttore generale
ad interim
per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il Capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A09780

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 settembre 2012.

Modifica al regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-*quater* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 392/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»;

Vista la delibera n. 667/10/CONS, recante «Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-*quater* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 gennaio 2011, n. 4;

Vista la sentenza 7844/2011 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha disposto l'annullamento dell'art. 3, comma 4, del regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico nella parte in cui fissa la durata massima degli estratti in tre minuti anziché in novanta secondi, come indicato dal considerando n. 55 della direttiva 2010/13/UE;

Vista la sentenza n. 3498/2012 del Consiglio di Stato con cui, nel respingere l'appello principale proposto dall'Autorità, ha confermato la decisione del giudice di primo grado ordinando l'esecuzione della sentenza;

Considerato che il Consiglio di Stato ha argomentato che «non si determina in assoluto una situazione di asimmetria di disciplina, né resta preclusa per l'Autorità la previsione di ulteriori limiti di durata (inferiore) per eventi di durata particolarmente ridotta, a fronte di una regola di indirizzo che investe solo la soglia massima di durata dell'estratto di cronaca»;

Ritenuto di confermare la previsione del criterio di proporzionalità tra la durata degli estratti di cronaca e la durata dell'evento di grande interesse pubblico introdotto nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 667/10/CONS e che, pertanto, ai fini dell'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario modificare l'art. 3, comma 4, del regolamento nella sola parte relativa alla durata massima dei brevi estratti, fermi restando gli altri criteri legati all'embargo orario e al criterio di proporzionalità;

Ritenuto di precisare, a meri fini antielusivi, che in ogni caso il limite massimo di 90 secondi non possa essere superato, come potrebbe eventualmente accadere qualora l'applicazione del parametro del 3% previsto per gli eventi di durata particolarmente ridotta, determinasse come risultato una durata superiore;

Considerato che la modifica proposta, trattandosi di mera esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che, oltre ad essere compiutamente circostanziata nella sua formulazione, produce effetti minimali sulle posizioni giuridiche soggettive degli operatori potenzialmente destinatari della norma, non necessita dell'avvio di una consultazione pubblica;

Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. All'art. 3, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 667/10/CONS sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «tre minuti» sono sostituite con le parole «novanta secondi»;

b) dopo le parole «durata dell'evento» sono inserite le parole «fermo restando il limite massimo di novanta secondi».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

12A09847

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 2012.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 444 del 14 novembre 2011 ed entrato in vigore il 21 novembre 2011;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 5413 del 23 dicembre 2011, ha avanzato osservazioni e relative proposte di modifica del testo statutario;

Vista la delibera del Senato accademico n. 1/2012/3 del 13 febbraio 2012, con la quale è stato avviato l'*iter* per le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello Statuto;

Visti i pareri pervenuti dai dipartimenti;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 3/2012/4 del 25 maggio 2012, con la quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche proposte;

Vista la delibera del Senato accademico n. 5/2012/4 del 18 giugno 2012, con la quale sono state approvate all'unanimità le modifiche statutarie sopra riportate;

Considerato che con nota prot. n. 11273 del 21 giugno 2012 il testo dello Statuto con le relative modifiche è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 162 del 20 agosto 2012, assunta al prot. n. 14615 del 23 agosto 2012, con cui si prende atto delle modifiche adottate ai fini della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

1. È emanato lo Statuto di Ateneo nel testo allegato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

3. Il testo dello Statuto di Ateneo entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 4 settembre 2012

Il rettore: GARBARINO

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.

2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.

4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo con l'art. 21, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.

6. L'Università è articolata in tre sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli organi di Ateneo.

7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.

3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.

4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.

2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

3. L'Università garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli organi.

4. L'Università, con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli organi e delle strutture.

2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.

3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.

4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle strutture dotate di autonomia gestionale l'Università applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle strutture dotate di autonomia gestionale è realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
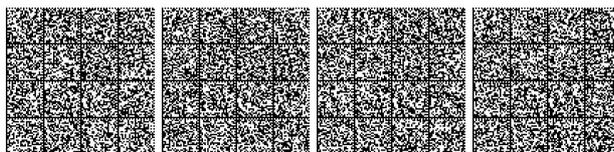
2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.

2. L'Ateneo e i dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione europea, nella dichiarazione di Bologna e nella Magna Charta delle università.

2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione superiore e della ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.

3. L'Università favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

5. L'Università incoraggia i dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.

6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con atenei stranieri.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 10.

Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 11.

Il rettore

1. Al Rettore sono attribuite:

a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la funzione di proposta al Consiglio di amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

2. Il rettore inoltre:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo;

d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di amministrazione;

g) nomina i componenti del Nucleo di valutazione, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

i) trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15, comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; è competente, sen-

tito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; è inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la violazione del Codice etico;

k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo;

l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il piano edilizio di Ateneo;

m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano di competenza del direttore generale;

n) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

o) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico;

p) propone al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale, nonché la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;

q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la riunione periodica annuale sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi dallo Statuto.

3. Il rettore, anche su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

4. Il rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un pro-rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il decano assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

5. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane. Il rettore è nominato con decreto del Ministro. Il pro-rettore è nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e quella di pro-rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di valutazione.

6. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del pro-rettore;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori;

b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei consigli di dipartimento, nelle giunte delle scuole, nei consigli di corso di studio, nei consigli di scuole di specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attività sportive di Ateneo.

8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto.

9. Il mandato del rettore dura sei anni e non è rinnovabile.

10. Il rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

11. Il rettore, sentito il Senato accademico, può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai direttori di dipartimento, ai presidenti delle scuole.

Art. 12.

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole.

2. In particolare il Senato accademico:

a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;

b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;

c) esprime parere:

sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;

sulla proposta di istituzione di scuole di specializzazione;

sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;

sulla proposta di costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca;

sulla costituzione dei centri di servizio;

sull'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;

sul manifesto degli studi;

sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;

sulle proposte formulate dal rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;

sui temi che il rettore sottopone al suo esame;

d) designa:

due dei quattro componenti interni del Consiglio di amministrazione;

i componenti del Collegio di disciplina;

e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

lo Statuto e le sue modifiche;

il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;

il Regolamento didattico di Ateneo.

f) approva a maggioranza semplice:

i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti dei centri, comitati, commissioni, previo parere del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti elettorali;

il conferimento delle lauree ad honorem su proposta dei dipartimenti;

g) nei casi e con le modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
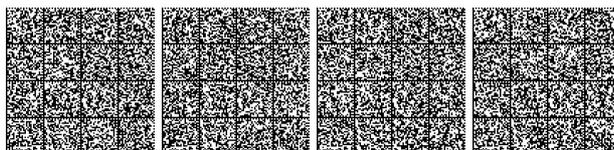
h) approva, per gli aspetti di sua competenza:

le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;

l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti;

k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;

l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo;

m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Compongono il Senato accademico:

a) il rettore;

b) quattordici docenti di cui almeno un terzo direttori di dipartimento, eletti dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:

il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio dipartimento;

il secondo per completare la componente dei docenti.

c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.

4. I componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipa il pro-rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Il Senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Senato accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.

9. Il Senato accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'art. 4 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b) approva:

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

il bilancio sociale di Ateneo;

le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;

la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;

c) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) delibera, previo parere del Senato accademico:

l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, o l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;

l'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;

le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;

e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

f) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;

g) delibera sulla relazione annuale del direttore generale, verificando i risultati raggiunti;

h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;

k) delibera, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate e sentito il Senato accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;

l) delibera, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca;

m) delibera, sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei Centri di servizio;

n) approva il piano edilizio proposto dal rettore, sentito il Senato accademico, quantificandone l'incidenza nel Bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;

o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

p) delibera in materia di contribuzione studentesca;

q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato accademico, previa verifica della sua sostenibilità;

r) designa un componente del Collegio dei revisori dei conti, su proposta del rettore;

s) esprime parere:

sul Regolamento generale di Ateneo;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sui regolamenti dei centri, commissioni, comitati;

t) esprime parere favorevole:

sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca;

sul Codice etico;

u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'art. 41;

v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;

z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Le decisioni relative a:

il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;

il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

la contribuzione studentesca,

sono assunte dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato accademico.

4. Compongono il Consiglio di amministrazione:

a) il rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante degli studenti;

c) sette componenti, di cui tre esterni.

5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:

due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;

due componenti interni dal Senato accademico;

un componente esterno dal rettore.

La commissione di selezione è nominata dal rettore e formata da due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.

8. La Commissione di selezione e il Senato accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Conclusa questa fase, il rettore designa il componente esterno di propria competenza.

9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4, punto *c)*; in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.

10. Il Senato accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4, lettera *c)*, qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.

11. Nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4, lettera *c)* entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.

12. Il pro-rettore e il direttore generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.

13. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

14. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Compongono il Collegio dei revisori dei conti:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere attribuito a dipendenti dell'università.

6. I membri del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.

2. Il Nucleo di valutazione in particolare:

a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;

b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;

c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle strutture;

d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di amministrazione e dai dipartimenti stessi;

g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti ex ante dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di direttore generale, proposta dal rettore a norma dell'art. 11, comma 2, lettera *p)* del presente Statuto.

3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

4. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione è nominato dal rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.

6. Compongono il Nucleo di valutazione:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore;

b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;

c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.

7. L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di ateneo per la didattica.

9. Il Nucleo di valutazione può far pervenire al rettore osservazioni e suggerimenti sulle strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.

10. Per i membri del Nucleo di valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. Le attribuzioni del direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il direttore generale in particolare:

a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;

b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i direttori delle strutture interessate;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del rettore;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;

f) partecipa alle attività degli organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.

5. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale è fissato in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il direttore generale può proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice-direttore generale vicario è nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale.

8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici secondo le direttive del direttore generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal direttore generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al direttore generale.

2. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Capo II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 18.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono organi sussidiari dell'Ateneo:

il Collegio di disciplina;

il Comitato unico di garanzia.

Art. 19.

Il Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti del collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal rettore, su designazione del Senato accademico. La carica di componente del collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.

4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del collegio ex articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

6. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera *j)* dello Statuto, e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

8. In ogni caso il rettore, sentito il Collegio di disciplina, è competente a irrogare la sanzione della censura.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. In attuazione della legge n. 183/2010, l'Università del Piemonte Orientale istituisce il «Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità. In particolare si propone di:

a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;

c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.

3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e rappresentanti designati dall'amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il presidente è designato dal rettore tra i membri del comitato.

4. Il Comitato può avvalersi altresì del supporto del consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.

5. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.

6. Per il suo funzionamento il comitato adotta un proprio regolamento.

Capo III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 21.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. È istituita la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica.

2. La Commissione paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;

e) formula proposte a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;

f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;

g) propone agli organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;

h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.

3. La commissione, nominata dal rettore, è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi consigli di dipartimento. La commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vice-presidente. La commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato accademico.

Art. 22.

Comitato per le attività sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.
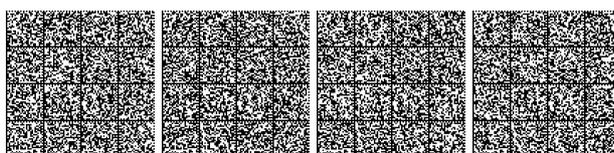
3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro universitario sportivo (CUS) del Piemonte Orientale.

4. Il comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 23.

Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche

1. È istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è organismo del sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

3. Con Regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le biblioteche.

4. Con apposito regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

Capo I

DIPARTIMENTI

Art. 24.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.

2. Il dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.

3. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Il dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.

5. Il dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.

6. Il dipartimento sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

7. Il dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle scuole ove istituite.

8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di più dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di amministrazione, su richiesta del dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

10. Il dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le norme definite dal Regolamento di dipartimento, per valorizzare significative specificità scientifiche.

11. Il Regolamento di dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli organi del dipartimento.

12. Ogni dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.

13. Sono organi del dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) la giunta;

c) il direttore;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 25.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l'organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del dipartimento in riferimento alle attività scientifiche didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

3. In particolare il consiglio:

a) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di studi;

b) formula i piani di sviluppo del dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;

c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;

e) approva, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il Regolamento di dipartimento;

f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato;

g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio;

h) definisce, anche su proposta della scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;

i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei corsi di studio;

j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
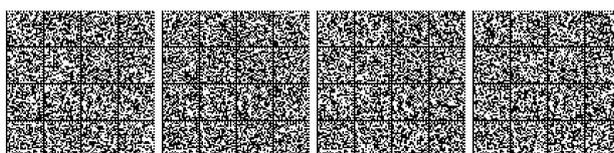
k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o più dipartimenti, l'attivazione di una scuola;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) delibera in merito alle domande di afferenza al dipartimento;

n) sottopone al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonché l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;

o) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

p) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;

q) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;

r) propone al Consiglio di amministrazione la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca;

s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

t) approva l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;

u) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento;

v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;

w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

4. La scuola, ove istituita, propone al dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

5. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento;

c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione; qualora il dipartimento attivi dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un dottorando;

d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento così composta:

un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;

due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;

tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici;

e) quattro rappresentanti di tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio nel dipartimento;

Su invito del direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del dipartimento.

6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di dipartimento è convocato dal direttore. È convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. I verbali del Consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. È eletto tra i professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la Giunta di dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;

c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del dipartimento;

d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;

f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

g) sottopone al Consiglio di dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

h) designa il vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del direttore.

i) nomina la Commissione paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del dipartimento;

j) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli di corso di studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal rettore.

Art. 27.

Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della giunta, il direttore, che la convoca e la presiede, il vice-direttore, un numero di docenti stabilito nel Regolamento del dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL). I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio di dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il Regolamento può prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento.

3. La giunta è convocata e presieduta dal direttore. Partecipano ai lavori della giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

4. I verbali sono firmati dal direttore e dal professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

5. La giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del direttore.

Art. 28.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel dipartimento, ovvero solo all'interno della scuola ove istituita, è attivata la Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dal Nucleo di valutazione;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi corsi di studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La componente dei docenti è designata dalla giunta di dipartimento o della scuola, sentiti i consigli di corso di studio ove costituiti.

3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun corso di studio afferente al dipartimento o alla scuola, esprime un rappresentante.

4. La commissione è nominata dal direttore del dipartimento o dal presidente della scuola.

5. La commissione elegge al suo interno un presidente tra il personale docente e un vice-presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Capo II

SCUOLE

Art. 29.

La scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita scuola, anche attraverso convenzioni con altri atenei.

2. La scuola svolge i seguenti compiti:

a) propone ai dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;

c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

d) propone al dipartimento l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;

e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più corsi di studio dei dipartimenti afferenti.

3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.

4. La scuola è istituita e attivata, su proposta dei dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. Sono organi della scuola:

a) il presidente;

b) i consigli di corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e i collegi docenti dei corsi di dottorato, ove presenti;

c) la giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla scuola.

6. Il presidente della scuola è eletto da tutti i componenti dei consigli di dipartimento che appartengono alla scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di presidente della scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

7. La giunta, convocata e presieduta dal presidente della scuola, è formata:

a) dai direttori dei dipartimenti che attivano la scuola;

b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;

c) dai presidenti di corso di studi, direttori di scuola di specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti nella scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei consigli di dipartimento.

8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una scuola impegnano i dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla scuola e approvate dai dipartimenti interessati.

9. La scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

Capo III

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30.

Il Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, è composto:

a) dai docenti titolari di insegnamento;

b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.

2. I regolamenti di dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Il Consiglio di corso di studio:

a) propone al Consiglio di dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;

d) propone al Consiglio di dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al Consiglio di dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al Consiglio di dipartimento modifiche organizzative relative al corso di studio e modifiche del Regolamento di dipartimento;

h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

i) esprime parere sulla designazione, da parte della giunta di dipartimento o della scuola, della componente docente in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Consiglio di corso di studio è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
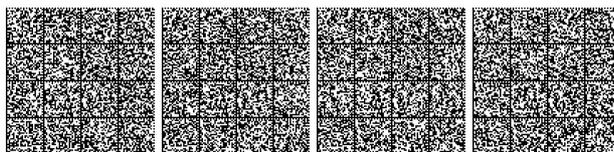
Art. 31

Il presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel corso di studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del corso di studio, facente parte del consiglio di dipartimento. Il presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di corso di studio.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al direttore di dipartimento;

c) sovrintende alle attività didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del direttore di dipartimento, sul loro regolare svolgimento;

d) propone al direttore di dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32.

Scuole di specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre università, scuole di specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali e attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;

f) una rete formativa per le scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

4. Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il direttore;

b) il Consiglio del corso di studi.

5. Il direttore è un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della scuola di specializzazione, eletto dai componenti del consiglio del corso di studio.

6. Il direttore:

a) rappresenta la scuola di specializzazione;

b) ha la responsabilità del funzionamento della scuola;

c) convoca il Consiglio del corso di studi e lo presiede.

7. Il Consiglio del corso di studi è composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8. I docenti della scuola di specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del corso di studio.

9. Il consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del corso e propone ai dipartimenti o alle Scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.

10. Ove la scuola di specializzazione sia costituita in collaborazione con altre università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle scuole di area sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del dipartimento o della scuola ove istituita, sentito il Senato accademico.

2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.

3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università, su proposta dei dipartimenti interessati, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.

2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato sono affidate al dipartimento a cui essi fanno capo.

4. L'Ateneo istituisce una o più scuole di dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i dipartimenti.

Art. 35.

Borse di studio

1. L'Ateneo e i dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

Capo IV

ALTRE STRUTTURE

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal Regolamento generale di Ateneo.
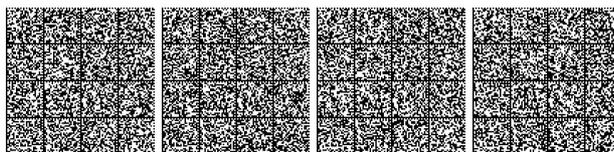
2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Norme per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore, di pro-rettore, di direttore del dipartimento, di presidente della scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

3. La riunione degli organi collegiali può svolgersi anche con modalità telematiche.

4. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del rettore.

9. Le riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di dipartimento e della giunta della scuola sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.

17. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.

18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.

19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale.

21. Nel rispetto della vigente normativa, è riconosciuto a tutti i componenti degli organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del rettore, dei direttori di dipartimento, dei presidenti delle scuole, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

2. Le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.

4. Le elezioni del rettore, del direttore di dipartimento, del presidente della scuola, del presidente del consiglio di corso di studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono indette dal professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del rettore, non è
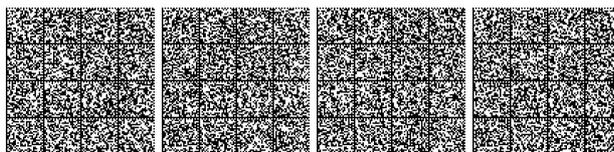
ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non è immediatamente rieleggibile, può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

8. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'organo.

9. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare un solo candidato.

10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.

11. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

essere presidente della scuola;

far parte del Nucleo di valutazione, Collegio di disciplina e Comitato unico di garanzia;

ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti organi: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e, per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo.

14. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

15. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Indennità

1. Il rettore, il pro-rettore e i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Sono altresì configurabili indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli di dipartimento per quanto di loro competenza.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del rettore, godono di un'indennità annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'organo svolte nell'anno.

Lo stanziamento complessivo per tali indennità annuali non può eccedere il 2‰ del Fondo di finanziamento ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42.

Codice etico

1. Il Codice etico, deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.

3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità sono:

biasimo riservato;

biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.

4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il Codice etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine «docente» si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine «studente» si indicano gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Art. 44.

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Il Consiglio di amministrazione, i consigli di dipartimento o le giunte delle scuole ove istituite possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti i consigli dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo Statuto è emanato dal rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 45.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento didattico di Ateneo;

c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori regolamenti, tra cui in particolare:

a) i regolamenti elettorali;

b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche;

c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.

3. Il Regolamento generale di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di amministrazione.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Senato accademico e adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.

6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico.

7. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole, deliberati dai consigli di dipartimento o dalle giunte delle scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.

10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Norme transitorie

1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalità di svolgimento della procedura elettorale, che verrà indetta con decreto emanato dal rettore.

2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovrà prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel comitato per le attività sportive di Ateneo, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

3. Il Senato accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalità per l'istituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, comma 7.

4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.

5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle facoltà e dei dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.

6. Ciascuno dei dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarità dei beni mobili di proprietà delle facoltà e dei dipartimenti in esso confluiti.

7. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

12A09792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Okitask»

Estratto determinazione V&A. n. 1251 del 5 settembre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «OKITASK», nelle forme e confezioni: «40 mg granulato» 10 bustine; «40 mg granulato» 20 bustine con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

titolare A.I.C.: Dompè S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 67100 - L'Aquila, via Campo Di Pile s.n.c., codice fiscale n. 01241900669.

Confezione: «40 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. n. 042028011 (in base 10) 182LZC (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Bidachem stabilimento sito in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) strada statale 11 e SIMS S.r.l. soc. Italiana Medicinali stabilimento sito in Scandicci loc. Filarone - Reggello (Firenze).

Produttore del prodotto finito:

Dompè S.p.A. stabilimento sito in via Campo Di Pile s.n.c. - L'Aquila (produzione completa a partire dall'intermedio rivestito);

Micro-Sphere SA stabilimento sito in Svizzera, Madonna del Piano - CH (intermedio rivestito).

Composizione: 1 bustina di granulato contiene:

principio attivo: Ketoprofene sale di lisina 40 mg (corrispondente a 25 mg di Ketoprofene); eccipienti: Povidone; Silice colloidale; Idrossimetilcellulosa; Eudragit EPO; Sodio dodecil solfato; Acido stearico; Magnesio stearato; Aroma lime; Aroma limone; Aroma frescofort; Aspartame; Mannitolo; Xilitolo; Talco.

Confezione: «40 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 042028023 (in base 10) 182LZR (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Bidachem stabilimento sito in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) strada statale 11 e SIMS S.r.l. soc. Italiana Medicinali stabilimento sito in Scandicci loc. Filarone - Reggello (Firenze).

Produttore del prodotto finito: Dompè s.p.a. stabilimento sito in via Campo Di Pile s.n.c. -L'Aquila (produzione completa a partire dall'intermedio rivestito); Micro-Sphere SA stabilimento sito in Svizzera, Madonna del Piano - CH (intermedio rivestito).

Composizione: 1 bustina di granulato contiene:

principio attivo: Ketoprofene sale di lisina 40 mg (corrispondente a 25 mg di Ketoprofene)

eccipienti: Povidone; Silice colloidale; Idrossimetilcellulosa; Eudragit EPO; Sodio dodecil solfato; Acido stearico; Magnesio stearato; Aroma lime; Aroma limone; Aroma frescofort; Aspartame; Mannitolo; Xilitolo; Talco.

Indicazioni terapeutiche: dolori di diversa origine e natura, ed in particolare: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 042028011 - «40 mg granulato» 10 bustine classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 042028023 - «40 mg granulato» 20 bustine classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 042028011 - «40 mg granulato» 10 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 042028023 - «40 mg granulato» 20 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09819

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Comunicato relativo alla delibera del 18 luglio 2012, recante «Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Nell'allegato B della delibera 18 luglio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recante «Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» (provvedimento n. 23787), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2012, alla pag. 52, punto C, il terzo capoverso «All'atto del versamento, nella causale del beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e/o partita IVA e la descrizione della causale di versamento» deve leggersi «All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento».

12A09879

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2012 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2011	Agosto	103,2	2,8	4,3
	Settembre	103,2	3,0	4,6
	Ottobre	103,6	3,2	5,0
	Novembre	103,7	3,2	5,0
	Dicembre	104,0	3,2	5,1
	Media	*102,7*		
2012	Gennaio	104,4	3,2	5,4
	Febbraio	104,8	3,3	5,6
	Marzo	105,2	3,2	5,8
	Aprile	105,7	3,2	5,9
	Maggio	105,6	3,0	5,8
	Giugno	105,8	3,1	6,0
	Luglio	105,9	2,9	5,7
	Agosto	106,4	3,1	5,9

12A09851

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di miglioramento ambientale della Centrale del Teleriscaldamento Lamarmora, localizzata nel comune di Brescia, presentato dalla Società A2A Calore & Servizi S.r.l., in Brescia.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0018900 del 6 agosto 2012 è stato escluso dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di miglioramento ambientale della Centrale del Teleriscaldamento Lamarmora, localizzata nel comune di Brescia, presentato dalla Società A2A Calore & Servizi s.r.l. con sede in via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

«http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimenti-vas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A09805

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di ambientalizzazione dell'esistente centrale di Porto Empedocle, mediante l'installazione di una nuova unità in ciclo semplice alimentata a gas naturale presentato dalla società Enel Produzione S.p.A., in Roma.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0020599 del 27 agosto 2012 stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ambientalizzazione dell'esistente centrale di Porto Empedocle (Agrigento) mediante l'installazione di una nuova unità in ciclo semplice alimentata a gas naturale presentato dalla società E.N.E.L. Produzione S.p.A. con sede in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare:

«http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimenti-vas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A09807

Esclusione dalla procedura di VIA per il progetto di adeguamento della diga di Sammontana con limitazione di invaso presentata dal sig. Dzieduszycki Matteo.

Con determinazione n. DVA-2012-21118 del 5 settembre 2012 si determina:

1. L'esclusione dalla procedura di VIA del «Progetto di adeguamento della diga di Sammontana con limitazione di invaso» presentata dal sig. Dzieduszycki Matteo.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A09808

Non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento per il Porto di Ancona - lavori di adeguamento delle banchine numeri 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio richiesta, dall'Autorità Portuale di Ancona.

Con determinazione n. DVA-2012-21449 del 7 settembre 2012 si determina:

1. La non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «Porto di Ancona - lavori di adeguamento delle banchine numeri 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio» richiesta dall'Autorità portuale di Ancona.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A09809

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso pubblico per la selezione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetta una selezione, mediante avviso pubblico, per la nomina del Direttore generale della predetta Agenzia.

Il presente avviso è finalizzato, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta del candidato più idoneo allo svolgimento dell'incarico, a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e, in conformità all'art. 97 Cost., ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità del soggetto cui verrà conferito l'incarico, individuato nell'ambito della più ampia rosa di candidature.

Coloro che intendono candidarsi ai fini dell'attribuzione dell'incarico sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agenziaitaliadigital@pec.governo.it, il proprio *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento d'identità.

Saranno presi in considerazione, ai fini della nomina, i *curricula* pervenuti entro e non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Direttore generale dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominato tra i candidati per i quali risulti una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una comprovata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, al fine del più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia digitale italiana, tra cui:

la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni dell'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

l'elaborazione di indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e í sistemi dell'Unione europea;

l'assicurazione dell'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei dì qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché della piena integrazione a livello europeo;

il supporto e la diffusione delle iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale;

la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con «CONSIP S.p.a.», anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;

la promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;

il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and communication technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi.

Al Direttore dell'Agenzia sarà corrisposto il trattamento economico spettante ai direttori delle agenzie fiscali.

Per quanto non espressamente citato nel presente bando, si rinvia alla norma istitutiva dell'Agenzia per l'Italia digitale (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in virtù della delega conferita al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2012, svolge le funzioni di supporto alla procedura.

Il presente avviso viene pubblicato sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09845

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-217) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
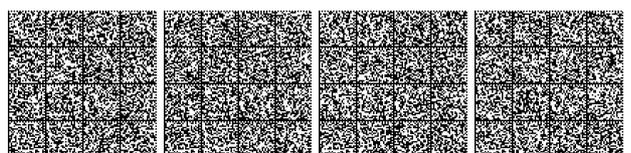
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
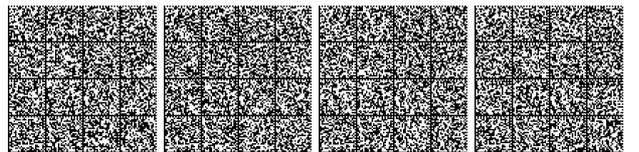
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.